



**Tribunale Ordinario di Brindisi**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. 2689 2022

**TRA**

[REDACTED]  
con gli avv.ti DURANO LORENZO e DURANO GIUSEPPE;

**Ricorrente**

E

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,**

con gli avv.ti [REDACTED]

**Resistente**

OGGETTO: Ripetizione di indebitto

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 29.07.2022 e regolarmente notificato, il ricorrente di cui in epigrafe evocava in giudizio l'Inps, dinanzi al Tribunale di Brindisi, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“accertarsi e dichiararsi la illegittimità/illiceità della richiesta di restituzione, ai fini della quantificazione del TFS, delle somme percepite a titolo di indennità premio di servizio gravata di interessi legali di € 14.800,00 e di contro la legittimità della debenza della stessa somma ai sensi dell'art. 2033 c.c. senza alcun calcolo degli interessi legali.”*

Deduceva, in particolare, il ricorrente - Dirigente medico dipendente della ASL di Brindisi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lungo tempo – che con deliberazione del Direttore Generale del 4 maggio 2004 l'ASL BR recedeva dal contratto di lavoro in essere con lo stesso in ragione di un asserito illecito disciplinare; che all'atto del recesso e, dunque, della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente riceveva a titolo di indennità di premio di servizio la

somma di €. 61.607,69 versatagli dall'I.N.P.S. – Gestione pubblica (ex INPDAP); che, a seguito di impugnazione del predetto provvedimento di recesso, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 315 del 30.1.2007 ne disponeva il reintegro nel posto di lavoro (di fatto attuato dall'ASL BR con delibera n. 517 del 7.3.2007) cui seguiva, in data 26.3.2007, la stipulazione, tra le stesse parti, di un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; che tale rapporto cessava per recesso volontario del ricorrente, poi collocato in pensione anticipata (ex anzianità) a far data dall'1.6.2021; che, a seguito della conclusione del rapporto di lavoro, il ricorrente, con nota prot. n. 191429 del 18.6.2021, chiedeva ad Inps la certificazione dell'ammontare del TFS allo scopo di potere stipulare un atto di cessione avente ad oggetto l'intero (o parte del) trattamento dovutogli a titolo di indennità premio di servizio; che l'INPS, in tutta risposta, richiedeva *“al fine di procedere alla quantificazione del TFS spettantevi, la restituzione della somma percepita a titolo di indennità premio di servizio al lordo dell'IRPEF e al netto di oneri previdenziali, pari ad €. 61.6067,69, gravata da interessi legali di €. 14.800,00 decorrenti dalla data di proposizione del ricorso al Tribunale di Brindisi 29.12.2004 sino alla data di restituzione preventivata entro un mese dal ricevimento della presente”*.

Ritenuta l'illegittimità di tale richiesta di restituzione veniva introdotto il presente giudizio, assumendo l'applicabilità alla fattispecie di causa della disciplina codicistica di cui all'art. 2033 c.c. che, in tema di indebito oggettivo di natura non pensionistica, in assenza di mala fede del percipiente, esclude la debenza di interessi legali, per cui il ricorrente avrebbe dovuto al più restituire esclusivamente la somma incassata a titolo di indennità premio di fine servizio, e al solo scopo di consentire una maggiore facilità di calcolo del TFS spettantegli, senza comunque alcun interesse legale sulla stessa, anche tramite compensazione delle somme dovute ad oggi a titolo di TFS.

Si costituiva in giudizio l'Inps contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda. In particolare, deduceva il convenuto istituto, *“il TFS relativo ai dipendenti pubblici (indennità di buonuscita ex D.P.R. 1032/'73 per i dipendenti dello Stato e indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie), è una prestazione che, al di là delle specifiche norme che disciplinano i termini e le modalità di liquidazione, ha il suo presupposto inderogabile nella cessazione dal servizio, per cui, ove venga meno detta cessazione, diviene una prestazione sine titulo e, perciò, non più dovuta. Peraltro, la circostanza che, a seguito della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie dall'1.06.2021, in data 18.06.2022 il [REDACTED] abbia presentato domanda di quantificazione del TFS manifesta che lo stesso è consapevole che la prestazione consegue a siffatta condizione e, dunque, di avere trattenuto, a suo tempo, una somma che, alla luce del giudizio intrapreso con esito positivo per la riammissione in servizio, doveva essere invece*

*restituita. Perciò, in caso di revoca del provvedimento di cessazione dal servizio la somma percepita deve essere restituita all'Istituto, essendo venuto meno il titolo per cui la stessa venne erogata. Nel caso in cui il dipendente non abbia adempiuto a tale obbligo, come specificato nel manuale redatto dall'allora Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP, la somma al lordo dell'IRPEF ed al netto di oneri previdenziali, è maggiorata di interessi legali dalla data in cui è stata corrisposta sino a quella della successiva liquidazione del TFS. Se, però, la revoca scaturisce dall'accoglimento di un ricorso, come nel caso di specie, gli interessi vengono applicati dalla data di deposito di quest'ultimo, dovendosi ragionevolmente ritenere che da tale data la somma risulta essere indebitamente trattenuta. E' di tutta evidenza che il fondamento giustificativo, alla base di quanto innanzi, risiede nella anticipata disponibilità di un'utilità finanziaria (indennità premio di fine servizio) rispetto al momento in cui l'attività di servizio viene, in realtà, a cessare, determinandosi, altrimenti, un ingiustificato arricchimento."*

Ad ogni buon conto, replicava ancora l'Inps, gli interessi sono, in ogni caso, dovuti dalla domanda e, cioè, nella fattispecie, dal 22.06.2021, da restituirsene eventualmente anche tramite compensazione con le somme spettanti ad oggi a titolo di TFS. Insisteva, quindi, per il rigetto.

Istruita la causa con l'acquisizione delle produzioni documentali e degli atti offerti dalle parti, all'odierna udienza il Giudice, all'esito della discussione orale, decideva con sentenza recante contestuale motivazione.

\*\*\*

il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Nella specie è pacifico che la richiesta di restituzione dell'inps riguardi esclusivamente gli interessi legali maturati sull'indennità premio di servizio pari ad euro 14.800,00 dalla data di deposito del ricorso presso il Tribunale di Brindisi 29.12.2004 (ai fini dell'accertamento dell'illegittimità dell'atto di recesso dall'asl) sino alla data di restituzione preventivata (*"entro un mese dal ricevimento della presente"*).

E' altrettanto pacifico, in quanto non contestato, che inps non abbia mai chiesto la restituzione dell'indennità di premio di servizio, che a far data dal recesso volontario dal servizio del ricorrente non può più ritenersi indebitamente erogata.

Tanto premesso occorre quindi accertare se inps abbia diritto alla restituzione degli interessi così come rivendicati con la nota pec del 22.6.2021.

Com'è noto l'indennità premio di servizio è quella disciplinata dagli articoli 2 e seguenti della legge n. 152 dell'8 marzo 1968, riguardante "Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali".

Ebbene, ciò premesso, ritiene l'odierno Giudicante che nel caso di specie vada dunque applicata la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., alla stregua della quale, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. e della rilevanza dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall'art. 1147, comma 2, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame.

Ne consegue che, ad avviso del Tribunale, va escluso che il dott. ██████ poteva esser tenuto alla restituzione degli interessi sugli importi dell'indennità premio di servizio dalla data di deposito del ricorso per l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso operato dal datore di lavoro, ritenendo detta richiesta giudiziale inidonea a comprovare la conoscenza in capo all'accipiens circa l'esito del giudizio e la reintegra, e, quindi, la malafede dello stesso in relazione ai pagamenti percepiti in epoca antecedente (all'atto del recesso di asl nel maggio 2004).

Ne deriva che in assenza di mala fede del percipiente, occorre escludere la debenza di interessi a far data dal pagamento.

Alcun rilievo assume poi la deduzione di inps secondo cui in ogni caso gli interessi sarebbero comunque dovuti dalla domanda del 21.6.2021, atteso che il *thema decidendum* del presente giudizio verte sulla nota impugnata che riguarda gli interessi maturati dal deposito del ricorso del dicembre 2004. *Ad abundantiam* poi si osserva che alla data della domanda 21.6.2021 il ricorrente era già in congedo e aveva diritto a percepire l'erogazione del premio de quo con la conseguenza che lo stesso non poteva più considerarsi indebitato.

Per tali motivi il ricorso deve esser accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

pqm

- Accoglie il ricorso e dichiara illegittima la richiesta di restituzione inps impugnata del 22.6.21
- Condanna Inps alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 118,50 a titolo di esborsi ed euro 1865,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge in favore del ricorrente.

Brindisi, 23/01/2024

Il Giudice  
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)